

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 500 000 t di orzo prodotto in Spagna.

L'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.

2. L'organismo d'intervento spagnolo è incaricato dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 2

1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all'articolo 1, si procede a una gara.

2. La gara ha per oggetto i quantitativi di orzo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso i paesi delle zone da I a VIII di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (1), la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie.

3. La gara è indetta fino al 23 febbraio 1989. Fino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 279/75, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'11 agosto 1988.

4. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento spagnolo precisato nel bando di gara.

5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CEE) n. 279/75.

#### Articolo 3

Un'offerta è valida soltanto :

- se si riferisce ad almeno 1 000 t ;
- se è accompagnata :
  - dalla fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo valido l'ultimo giorno di ciascun termine di presentazione delle offerte ;
  - dall'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 279/75 in cui si specifica che il titolo d'esportazione sarà richiesto in Spagna.

#### Articolo 4

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 279/75 è di 12 ECU/t.

#### Articolo 5

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/

86 (3), i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 279/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese.

#### Articolo 6

1. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 :

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto, fra l'altro, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ;
- di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. La restituzione aggiudicata può essere concessa solo se la qualità dell'orzo esportato corrisponde almeno alla qualità richiesta per l'intervento, quale è definita dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ad eccezione del peso specifico minimo che è ridotto a 60 kg/hl.

A tal fine, l'organismo competente fa procedere da parte di un ente o di una società riconosciuta a un'analisi della merce caricata e tiene a disposizione della Commissione un campione supplementare di ciascuna partita, prelevato e sigillato in presenza dell'aggiudicatario o di un suo rappresentante.

Le spese di campionatura e d'analisi sono a carico dell'aggiudicatario.

#### Articolo 7

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo d'intervento spagnolo al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura in allegato.

In mancanza di offerte, l'organismo d'intervento spagnolo ne informa la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

(2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.